

AVVISO n. 2_2021

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AFFIDAMENTO DIRETTO

INCARICO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Dei Chimici e dei Fisici della Calabria (di seguito Ordine) ha approvato nella seduta del 27 Febbraio 2021 il presente avviso pubblico per provvedere, in conformità all'art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016 all'affidamento diretto dell'incarico presidente del Collegio dei Revisori

Tutto ciò premesso e considerato, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ed il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Calabria (di seguito Consiglio dell'Ordine) con questo Avviso Pubblico, intendono pervenire al reperimento di candidati per l'attribuzione dell'incarico di presidente del Collegio dei Revisori, senza vincolo di subordinazione. L'esame e delle candidature del presente Avviso Pubblico sarà effettuato dal RUP di concerto col Consiglio dell'Ordine.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ordine che si riserva di non procedere all'affidamento ovvero di non adottare alcun atto consequenziale ovvero di ricorrere ad altre e diverse procedure di affidamento.

L'Ordine Dei Chimici e dei Fisici della Calabria RENDE NOTI a tutti gli interessati, i requisiti richiesti e le modalità di presentazione delle candidature per la nomina del presidente del Collegio dei Revisori dell'Ordine Dei Chimici e dei Fisici della Calabria:

1. **OGGETTO** Il soggetto incaricato dovrà provvedere ad espletare le seguenti attività:

Funzioni del presidente del Collegio dei Revisori dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Calabria, come da normativa.

2. **REQUISITI.** in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici della Calabria, l'Ordine ha necessità, come da normativa attuale, di essere affiancato da un Collegio di revisori e da un relativo Presidente che sia in possesso delle seguenti caratteristiche:

- *il professionista dovrà obbligatoriamente essere iscritto presso il Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e consultabile al seguente link:*

<https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/ricercaRevisori/index.html2>

- *requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, previsti dall'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 123 del 2011 e dall'art. 10 del Decreto Legislativo n. 39 del 2010. Sono requisiti finalizzati a garantire che l'incarico di revisore sia svolto con obiettività e integrità, in assenza di situazioni di dipendenza tra revisore ed Ente soggetto a controllo che potrebbero verificarsi laddove il revisore fosse portatore di interessi diretti o indiretti nello svolgimento dell'incarico*
- *assenza di cause di incompatibilità come previste da Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97, all'articolo 82, che rimanda alla disciplina civilistica la quale esclude che siano nominabili in qualità di revisori:*
 - *I coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti dell'organo esecutivo dell'ente e coloro che sono legati all'ente o alle società dallo stesso controllate da un rapporto di lavoro continuativo, sia subordinato che autonomo, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza ai sensi dell'articolo 2399 del Codice Civile;*
 - *gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e coloro che sono stati condannati a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici*

A completamento si ricorda che i compiti dei collegi dei revisori dei conti presso gli enti e organismi pubblici sono indicati all'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 123 del 2011, per quanto attiene le fondamentali attività di controllo amministrativo e controllo contabile.

Il Presidente del Collegio dei revisori dei Conti viene scelto in una terna di nomi proposta dal Presidente del Consiglio Direttivo dell'Ordine Territoriale, previa deliberazione di quest'ultimo, sulla base degli iscritti nell'elenco tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel rispetto del requisito di territorialità per il contenimento delle spese di funzione.

3. DURATA E COMPENSO

Il contratto avrà durata di 4 anni con decorrenza dalla data di nomina, o di accettazione a seguito di nomina, da parte del Consiglio direttivo.

Il compenso dovrà rientrare nei parametri previsti dalla Sezione V delle nuove tariffe per dottori commercialisti ed esperti contabili – come da Decreto Alfano 169/2010 articolo 37 Funzione di sindaco o revisore che di seguito si riporta:

<<Funzioni di sindaco nelle società

1. Al dottore commercialista, sindaco di società, oltre ai compensi per i rimborsi di spese di cui al titolo II, spettano onorari per:

- a) l'espletamento delle verifiche trimestrali;*
- b) i controlli sul bilancio di esercizio e per la redazione e sottoscrizione della relativa relazione all'assemblea dei soci;*
- c) la partecipazione a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea, che non porti all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio annuale di esercizio, e del comitato esecutivo, nonché per la partecipazione a ciascuna riunione del collegio sindacale, ad eccezione di quelle indette*

per le verifiche trimestrali, finalizzata al controllo delle operazioni sociali straordinarie, all'esame delle denunce ai sensi dell'art. 2408 del codice civile o comunque richiesta da un componente l'organo amministrativo.

2. L'onorario di cui alla lettera a) del comma 1 è commisurato sull'ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito lordi risultanti dal conto economico dell'esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, dell'esercizio precedente, e determinato come segue:

fino a € 258.228,44: da € 516,46 a € 619,75;

da € 258.228,45 a € 2.582.284,49: da € 619,75 a € 1.239,50;

da € 2.582.284,50 a € 25.822.844,94: da € 1.239,50 a € 2.478,99;

oltre € 25.822.844,95: da € 2.478,99 a € 4.131,66.

Il compenso è sempre relativo ad una durata in carica per quattro trimestri. Nel caso di maggiore o minore durata dell'esercizio sociale o di maggiore o minore permanenza nella carica per qualsiasi motivo, il compenso è aumentato o diminuito di tanti quarti quanti sono i trimestri di maggiore o minore permanenza nella carica.

3. L'onorario di cui alla lettera b) del comma 1 è commisurato sull'ammontare complessivo del patrimonio netto, non comprensivo del risultato d'esercizio, risultante dallo stato patrimoniale del bilancio, se superiore al capitale sociale, e determinato come segue:

fino a € 103.291,37: da € 516,46 a € 774,69;

da € 103.291,38 a € 516.456,89: da € 774,69 a € 1.291,14;

da € 516.456,90 a € 2.582.284,49: da € 1.291,14 a € 2.065,83;

da € 2.582.284,50 fino a € 10.329.137,97: da € 2.065,83 a € 3.098,74;

€ 10.329.137,98 e oltre: € 3.098,74 più un aumento di € 516,46 ogni € 5.164.568,99 o

frazione di € 5.164.568,99.

Qualora si tratti di società la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili di proprietà o al solo godimento di redditi patrimoniali, il compenso è ridotto del 50%. Analoga riduzione è applicata, qualora la situazione lo giustifichi, nel caso in cui la società si trovi in stato di liquidazione o comunque non svolga alcuna attività.

4. L'onorario di cui alla lettera c) del comma 1 è pari agli onorari graduali massimi previsti alla lettera d), punto 1, della tabella contenuta nell'art. 26 con il valore della pratica determinato in misura pari al capitale sociale della società.

5. Qualora il dottore commercialista abbia la carica di presidente del collegio i compensi di cui ai commi 2 e 3 sono maggiorati del 50%.

6. Gli onorari specifici di cui ai commi 2 e 3 non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 26.

7. I compensi del presente articolo sono aumentati fino ad un massimo del 100% in tutti quei casi in cui il collegio sindacale è chiamato a svolgere specifici nuovi adempimenti in forza di norme di legge entrate in vigore successivamente all'approvazione della presente tariffa.

8. I compensi del presente articolo si applicano anche per il dottore commercialista che ricopra la carica di revisore, o sindaco, di enti privati e di consorzi.

9. Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati.>>

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

I soggetti in possesso dei requisiti alla data di presentazione della domanda potranno presentare la propria candidatura mediante l'invio della manifestazione di interesse all'Ordine ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA CALABRIA come da fac-simile allegato A, in carta semplice e corredata dai seguenti documenti: a) regolare certificazione di iscrizione all'albo professionale richiesto sopra, oppure in sostituzione della stessa, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000; b) curriculum vitae in formato dettagliato dal quale si evincano le esperienze maturate; c) copia fotostatica di documento di identità in corso

di validità; d) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti: 1. il possesso dei requisiti professionali; e) condizioni di inconfiribilità o incompatibilità ai sensi del D.lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013; f) preventivo di spesa per l'incarico da affidare.

La domanda di manifestazione d'interesse dovrà pervenire al Protocollo dell'Ordine entro e non oltre il termine perentorio del giorno 15.5.2021 con le seguenti modalità: a mezzo PEC al seguente indirizzo: ordine.calabria@pec.chimici.org.

L'Ordine non assume alcuna responsabilità per il mancato od incompleto ricevimento della documentazione entro il termine perentorio suddetto, anche se dovuto a causa di forza maggiore.

L'Ordine si riserva la facoltà di chiedere di completare o integrare la documentazione amministrativa prodotta nel caso in cui risultasse carente per errore materiale ovvero potrà richiedere chiarimenti.

5. MODALITA' DI SELEZIONE

1. Il RUP, previo parere del Consiglio dell'Ordine, provvederà alla valutazione delle candidature pervenute sulla base dei requisiti e dei contenuti dei curriculum e dei preventivi al fine di individuare il professionista idoneo.
2. Per l'incarico sarà seguita la procedura di affidamento diretto.
3. L'incarico può essere affidato anche qualora sia pervenuto un solo curriculum e/o offerta tecnica ritenuti idonei allo scopo.
4. Qualora non siano pervenuti curricula e/o offerte tecniche, ma il conferimento sia giustificato da ragioni di urgenza e necessità, il Responsabile Unico del Procedimento può provvedere all'affidamento diretto ad un soggetto in possesso di tutti i requisiti previsti dall'avviso pubblicato.

6. ESCLUSIONE

La mancanza dei requisiti sopra indicati determina l'esclusione della manifestazione di interesse presentata e non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine fissato.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del regolamento UE 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni:

L'Ordine Regionale Dei Chimici e dei Fisici della Calabria, in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali forniti dai candidati solo ed esclusivamente ai fini del conferimento dell'incarico di cui trattasi e per le finalità inerenti alla gestione dell'incarico medesimo; in ogni momento gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento; il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di strumenti informatici.

8. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Per lo svolgimento dell'incarico il professionista dovrà garantire lo svolgimento della funzione per cui è incaricato, la propria reperibilità anche per rispondere a quesiti e/o chiarimenti.

9. FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO

L'incarico verrà formalizzato a seguito della delibera del Consiglio dell'Ordine mediante scambio di apposita corrispondenza telematica che conterrà, quali elementi essenziali l'indicazione della durata, del luogo, dell'oggetto nonché del compenso del professionista/società conformemente a quanto formulato nel presente avviso.

10. INFORMAZIONI

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine Dei Chimici e dei Fisici della Calabria. L'Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, esclusivamente per finalità connesse all'espletamento della procedura di gara. L'espletamento della procedura di gara non costituisce per l'Ordine l'obbligo di affidamento dell'incarico e in nessun caso ai partecipanti, ivi incluso l'eventuale incaricato, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell'offerta. La partecipazione alla



presente procedura significa e comporta incondizionata accettazione di tutto quanto prescritto nell'avviso. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all'indirizzo info@ordinechimicalabria.it. I risultati della procedura saranno pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ordine all'indirizzo www.ordinechimicalabria.it, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Alessandro Teatino.